



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

ORDINANZA N. 277

OGGETTO: “Ponte della Madonnina” – sostituzione indifferibile ed urgente delle tubazioni di distribuzione del gas metano.

IL SINDACO

Vista la nota PEC pervenuta dalla società Italgas Reti S.p.a., concessionaria del servizio di distribuzione gas sul territorio comunale a firma del procuratore Mattia BERTAINA, acclarata a protocollo al n. 47837 in data 07/11/2025 nella quale si rappresenta *“l'immediata necessità a procedere alla sostituzione delle tubazioni di distribuzione del gas metano attualmente staffate nella parte inferiore dell'impalcato viabile del ponte sito su via del Rinchiuso, denominato “Ponte della Madonnina”.*

In seguito ad una riscontrata situazione di emergenza dovuta al peggioramento improvviso delle condizioni di sicurezza delle tubazioni sopra citate, si rende necessario eseguire tale intervento nell'immediatezza, al fine di garantire la sicurezza del trasporto del gas naturale e la continuità del servizio pubblico ad una ampia porzione della Città di Mondovì, impossibilitata da servire con altre soluzioni.

L'intervento condiviso verbalmente con il Comune di Mondovì secondo le soluzioni progettuali allegate alla presente, risulta attualmente prioritario, anche in vista della imminente stagione fredda. Tale soluzione risulta l'unica percorribile, sia nell'ipotesi di un intervento provvisorio che di un intervento immediatamente definitivo, in quanto non sono disponibili percorsi alternativi. Inoltre, come emerso dalle analisi congiunte fra la scrivente e l'Ufficio Tecnico Comunale, tale intervento consente il posizionamento delle stesse in modo da non gravare sull'impalcato del ponte, andando ad eseguire tutte le operazioni senza intaccare l'alveo fluviale, la sezione fluviale e il prospetto della struttura del ponte esistente.

Ciò premesso, siamo a richiedere la possibilità di emettere una ordinanza contingibile ed urgente che ci consenta di operare nell'immediatezza, in regime di urgenza, per risolvere tale anomalia ed evitare l'aggravio dei rischi, che comporterebbero, come unica alternativa al fine di garantire la sicurezza della rete di distribuzione, l'interruzione della stessa a monte del ponte in oggetto (...).”

Vista la relazione prot. n 48060 del 10/11/2025 del Dipartimento Lavori Pubblici in ordine alla suddetta fattispecie, che così conclude: “

“Si conferma quanto asserito dal gestore della rete, cioè che non è possibile individuare soluzioni operative e progettuali alternative e/o realizzabili in tempi compatibili con la natura del rischio e l'imminenza della stagione invernale”.

L'intervento, le cui caratteristiche tipologiche sono illustrate negli elaborati allegati alla nota PEC in data 7/11/2025 ha carattere di indifferibile urgenza, in quanto il peggioramento improvviso delle condizioni di sicurezza delle condotte di media e bassa pressione, segnalato dalla società Italgas Reti S.p.a., comporta un aggravamento del rischio; inoltre non è possibile individuare soluzioni operative e progettuali alternative realizzabili in tempi compatibili con la natura del rischio e l'imminenza della stagione invernale";

Visto l'art. 54, comma 4, TUEL che attribuisce al sindaco quale ufficiale del Governo il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

Considerato che quanto riportato nella comunicazione della società Italgas Reti S.p.a. e nella relazione suddetta relazione integra i presupposti per l'emanazione di una ordinanza ai sensi dell'art. 54 comma 4 TUEL d.lgs. n. 267/2000;

Ritenuto, pertanto, di emanare la presenza ordinanza contingibile e urgente per l'eliminazione della situazione di grave pericolo documentata nella suddetta relazione e documentazione annessa non altrimenti rimediabile con altri strumenti consentiti dall'ordinamento;

Ravvisata, dunque, l'urgenza e la necessità di provvedere con assoluta sollecitudine e tempestività per cui lo strumento ordinatorio appare l'unico azionabile a tale fine;

Ritenuti sussistenti i presupposti richiesti dalla giurisprudenza per l'emissione delle ordinanze di che trattasi, la cui sussistenza è stata oggetto di puntuale ed approfondito accertamento in base alla documentazione sopra richiamata:

- attualità o imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza;
- previo accertamento, da parte degli organi competenti, della situazione di pericolo o di danno che s'intende fronteggiare, corredato da una congrua motivazione che tale presupposto evidenzi;
- mancanza di strumenti alternativi, previsti dall'ordinamento, stante il carattere extra ordinem del potere sindacale in oggetto;

Dato atto che l'urgenza del provvedere, per quanto sopra rappresentato, consente di derogare alle disposizioni seguenti:

- Vincolo beni culturali ex art. 10 e, per interventi autorizzazione e procedure, ex art. 21 e segg. D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ed ii.;
- Vincolo R.D. 523 del 25/07/1904, art. 57 per interventi e opere ("omologazione prefetto - approvazione progetto Ministero lavori Pubblici" quindi autorizzazione Regione ex Genio Civile);
- Vincolo Paesaggistico Art. 142 comma 1 lett. c) e, per interventi con autorizzazione ex art. 146 D.Lgs 42/2004 ed ss.mm.ed ii, - Piano Paesaggistico Regionale PPR art. 14 - Zona Fluviale;

Richiamato l'art. 27 "situazioni di urgenza" dello stesso Dlgs. 42/2004 ed ss.mm.ed ii e ritenuta la sussistenza dei requisiti di somma urgenza;

Ritenuto di precisare che Italgas Reti S.p.a. dovrà provvedere a sua cura e spese ad acquisire in sanatoria i pareri, nulla osta ed autorizzazioni previste ai sensi della vigente normativa e nel caso in

cui fossero imposte, dagli Enti preposti, prescrizioni a modifica dell'intervento, Italgas Reti S.p.a. vi provvederà, sempre a sua cura e spese, manlevando il Comune da ogni responsabilità in merito;

Dato atto per quanto sopra che il provvedimento da emettere non riveste il carattere della continuità e stabilità di effetti e, pertanto, non eccede le finalità di un momentaneo rimedio alla situazione contingente;

Visto il TUEL n. 267/2000;

Visto lo statuto comunale;

con i poteri dalla legge conferiti,

ORDINA

alla società Italgas Reti S.p.a., concessionaria del servizio di distribuzione gas sul territorio comunale, a provvedere alla rimozione del rischio evidenziato con la nota PEC prot. 47837 del 7/11/2025, a firma del procuratore Mattia BERTAINA, provvedendo ad eseguire a sua cura e spese l'intervento di sostituzione e riallocazione delle condotte del gas, insistenti sul ponte della Madonnina, le cui caratteristiche tipologiche sono illustrate negli elaborati progettuali allegati alla PEC in data 7/11/2025;

alla società Italgas Reti S.p.a. di provvedere a quanto sopra, assegnando il termine perentorio rispettivamente di giorni dieci e giorni novanta dalla notificazione della presente ordinanza: per l'avvio delle forniture e dei lavori necessari (giorni 10) e per la loro successiva conclusione a regola d'arte (giorni 90), avvio e conclusione di cui dovrà essere data tempestiva comunicazione al Comune.

alla società Italgas Reti S.p.a. di provvedere a sua cura e spese ad acquisire in sanatoria i pareri, nulla osta ed autorizzazioni previste ai sensi della vigente normativa; nel caso in cui fossero imposte, dagli Enti preposti, prescrizioni a modifica dell'intervento, Italgas Reti S.p.a. vi provvederà, sempre a sua cura e spese, manlevando il Comune da ogni responsabilità in merito.

Dato atto che il testo della presente ordinanza è stato preventivamente comunicato all'Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Cuneo – con nota in data 10/11/2025;

AVVERTE

che il mancato rispetto comporterà l'applicazione della sanzione di cui all'art. 7 bis del TUEL d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e .ii., nonché la segnalazione all'Autorità giudiziaria.

che avverso il presente provvedimento è ammissibile il ricorso al TAR territorialmente competente nei termini e nei modi di cui al c.p.a. d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni

DISPONE

che la presente ordinanza sia notificata a Italgas Reti S.p.a. spa per l'esecuzione, e sia trasmessa per quanto di competenza e interesse a:

- Prefettura – UTG di Cuneo
- Comando Polizia Municipale
- Stazione Carabinieri – sede locale
- Dipartimento Lavori Pubblici del Comune
- Soprintendenza Archeologica Beni Ambientali e Paesaggio – sede competente (AL)
- Regione Piemonte - Genio civile - Settore opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica – sede competente (CN)

che la presente ordinanza sia altresì pubblicata all'albo pretorio on line comunale nonché in Amministrazione Trasparente, nell'apposita sotto sezione, del sito istituzionale dell'Ente.

Responsabile del procedimento: ing. Francesco MAZZA

Dalla Residenza Municipale della Città di Mondovì

Mondovì, lì 11/11/2025

**IL SINDACO
LUCA ROBALDO***

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.